

## DIRETTIVE SULLO SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO (ESTRATTO)

### Art. 9 Requisiti di cui alla legge n.75/1985

L'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, previa iscrizione al Registro dei Praticanti viene riconosciuto secondo i percorsi formativi così articolati:

- a) al compimento di un biennio di pratica presso lo studio professionale di un geometra, ovvero un ingegnere civile o un architetto, iscritto nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio;
- b) allo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale;

Inoltre sono ammessi all'esame di Stato coloro i quali, in possesso del diploma di geometra abbiano:

- c) sostenuto esami di corsi di laurea o conseguito lauree presso le facoltà di ingegneria, architettura e scienze matematiche fisiche e naturali, coerenti con le attività professionali del geometra che verranno valutati dal Consiglio Nazionale sulla base della documentazione prodotta tramite il Collegio provinciale;

- d) frequentato corsi specialistici la cui individuazione e valutazione viene disciplinata dal successivo art. 18.

Il riconoscimento dei predetti corsi specialistici concorre al compimento del previsto periodo di pratica di 24 mesi.

### Art. 10 Requisiti di cui al D.P.R. n.328/2001

L'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, previa iscrizione al Registro dei Praticanti viene riconosciuto secondo i percorsi formativi così articolati:

- a) conseguimento di laurea triennale di 1° livello, comprensiva di tirocinio di 6 mesi, nelle classi 4, 7 e 8 (artt. 6 e 55, DPR n. 328/2001);
- b) previo possesso del diploma di geometra, frequenza con esito positivo di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di 4 semestri comprensivi di tirocinio non inferiore a 6 mesi coerenti con le attività professionali del geometra (artt. 6 e 55, DPR n. 328/2001), con i contenuti indicati nella Tabella A allegata alle presenti direttive
- c) conseguimento di diploma universitario triennale in edilizia, ingegneria delle infrastrutture, sistemi informativi territoriali, (D.P.R. 328/2001 art. 8 comma 3, tab. A - geometra).

### Art. 11 Modalità di svolgimento del periodo di praticantato

Il periodo di praticantato presso studi professionali deve essere effettivo e continuativo.

Il professionista presso cui viene svolta la pratica, ha anche il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.

Al fine di garantire l'ottimale svolgimento del periodo di pratica ciascun professionista non potrà accogliere nel proprio studio, contemporaneamente, più di due praticanti.

In caso di studio associato i praticanti da poter accogliere sono in relazione al numero dei professionisti associati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, 2° comma (es.: tre prof. associati max sei praticanti).

Gli iscritti nel Registro debbono tenere apposito libretto rilasciato e predisposto secondo il modello allegato alle presenti direttive, numerato e precedentemente vistato dal Presidente del Consiglio del Collegio, o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

- a) gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
- b) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato.

Le annotazioni di cui sopra devono essere eseguite senza indicazioni nominative dei soggetti e dei clienti per i quali sono state svolte le attività di cui al comma precedente e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.

Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria del Consiglio del Collegio, al termine del praticantato, con l'annotazione del professionista, presso il cui studio il tirocinio è stato effettuato, attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

Il Consiglio del Collegio ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

La pratica è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno.

Essa è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, purché questo non ne pregiudichi i caratteri di effettività e continuità di cui al comma 1.

### Art. 12 Mutamento dello studio professionale

Qualora – per qualsiasi causa – dovesse mutare lo studio professionale dove ha avuto inizio la pratica, il praticante deve darne comunicazione scritta entro 60 giorni, al Presidente del Collegio, ove è iscritto il tirocinante, salvo i casi previsti dal precedente art. 4.

Tale comunicazione deve essere corredata:

- a) della attestazione del professionista dalla quale risulti la cessazione della pratica professionale;
- b) della attestazione del professionista dalla quale risulti la data della ripresa della pratica.

L'intervallo tra la data di cessazione e quella di prosecuzione della pratica non deve essere superiore a **due mesi**, salvo che le interruzioni non siano state determinate da servizio di leva o sostitutivo, malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali, gravidanza, puerperio.

### Art. 13 Interruzione del periodo di pratica

Il professionista presso cui il praticante svolge il tirocinio e il praticante medesimo, disgiuntamente, devono dare tempestiva comunicazione al Presidente del Collegio di qualunque interruzione della pratica di durata superiore a **due mesi**, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il praticante che intenda proseguire la pratica, deve fornire al Presidente del Collegio idonea giustificazione dell'interruzione entro i **30 giorni** successivi all'invio della predetta raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancanza o di inidoneità delle giustificazioni da parte del praticante, entro i termini di cui al comma precedente, il Consiglio del Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal Registro dei praticanti, dandogliene comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso tale deliberazione, il praticante cancellato dal Registro può presentare ricorso, nei **30 giorni** successivi al ricevimento della comunicazione, al Consiglio Nazionale dei Geometri.

### Art. 17 Regolare svolgimento della pratica

Il Presidente del Collegio, o suo delegato, vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale, al fine di verificare che la stessa venga svolta in maniera effettiva e continuativa nel rispetto delle finalità indicate nella Legge n. 75/85, nonché nelle presenti Direttive. Nel caso in cui, da eventuali verifiche che il Presidente ritenesse di effettuare o far effettuare da un suo delegato, emergessero delle gravi irregolarità o dichiarazioni mendaci, viene disposta l'apertura di

procedimento disciplinare a carico del praticante e del professionista geometra ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del R.D. 11.02.1929, n. 274.

Nel caso di pratica svolta presso ingegnere civile o architetto, la predetta circostanza viene segnalata – a cura del Consiglio del Collegio dei Geometri – all’Ordine di appartenenza del professionista.

C:\modulistica\retro-modello2.doc